Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 9 OTTOBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione) effettuata il 1° ottobre 1947.

(4243)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %, effettuata il 1° ottobre 1947.

(4242)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° ottobre 1947.

(4244)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 agosto 1947, n. **1029.**

Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di fondi per la organizzazione tecnica, produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie;

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e la legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, concesso con il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-1947 a L. 8.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue:

1) L. 7.270.000, quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

2) L. 730.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuove l'incremento dell'artigianato e della piccola industria.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 8. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. **1030.**

Liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 aprile 1939, n. 624, sull'istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1939, n. 1752, sui lavori e servizi pubblici in Albania;

Visto il regio decreto 3 agosto 1941, n. 1048, sulla soppressione del Sottosegretariato per gli affari albanesi;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1351, con la quale si è istituito l'Ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248;

Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 18 ottobre 1942, n. 1351, è soppresso.

Art. 2.

Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, già di competenza dell'Ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici, presso il quale viene a tal fine istituito un Ufficio stralcio opere pubbliche Albania.

Art. 3.

Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legge 9 novembre 1939, n. 1752, sono sostituite da un'unica Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, e così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

tre rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici scelti tra i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri, membro;

un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, membro;

il capo dell'Ufficio stralcio di cui al precedente art. 2, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio stralcio opere pubbliche Albania, di grado non inferiore al 9°.

Il Ministro per i lavori pubblici può chiamare a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, esperti sia nel campo tecnico sia nel campo amministrativo e giuridico.

Art. 4.

La liquidazione dei crediti per forniture, prestazioni e lavori pubblici in Albania, compresi quelli riferentisi ai lavori non ultimati o non collaudati o la cui documentazione non sia stata completata per cause inerenti agli avvenimenti bellici, nonchè quelli dipendenti da riserve o da revisione di prezzi, sarà effettuata con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici su i fondi a sua disposizione previo parere della Commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I contratti per forniture, prestazioni e lavori in Albania sono dichiarati risoluti all'ultima data di esecuzione che risulti da documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione, salvo alla controparte di documentarne la continuazione dopo tale data.

In nessun caso tuttavia i contratti per forniture, prestazioni e lavori in Albania possono essere dichiarati risoluti dopo l'8 settembre 1943.

In dipendenza della risoluzione dei contratti, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere soltanto l'importo delle forniture, prestazioni e lavori eseguiti fino alla data della risoluzione, con esclusione del compenso di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli altri compensi previsti dalla legge 28 novembre 1940, n. 1772.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici, previo il parere della Commissione di cui al precedente art. 3, può disporre la restituzione delle cauzioni costituite per forniture, prestazioni e lavori.

Art. 7.

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e le imprese saranno definite ad un collegio arbitrale a norma dell'art. 42 e seguenti del Capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — GRASSI — DEL VECCHIO — TUPINI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 13. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1031.

Conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 123, concernente disposizioni per la tutela o la reintegrazione di diritti di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 123, sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono prorogati al 29 febbraio 1948 i termini di priorità previsti dalle norme vigenti per la protezione dei diritti di proprietà industriale a seguito del deposito

di una domanda di brevetto presso gli uffici competenti di altro Stato, se il relativo diritto non era ancora estinto il 3 settembre 1939 o è sorto nel periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Sono prorogati al 30 giugno 1948 i termini previsti dalle norme vigenti per l'acquisto e la conservazione dei diritti di proprietà industriale diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, se i diritti stessi non erano ancora estinti al 3 settembre 1939 o sono sorti nel periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

La stessa proroga è concessa riguardo a quei diritti di proprietà industriale che avrebbero potuto essere acquistati posteriormente al 3 settembre 1939 se la guerra non avesse avuto luogo, a condizione che ne sia stata depositata domanda entro il 30 giugno 1947.

Art. 4.

La rinnovazione dei brevetti per marchi di impresa per i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi i termini stabiliti all'art. 82 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ha effetto dalla scadenza del precedente periodo di convalida, a condizione che il deposito della domanda di concessione del brevetto di rinnovazione risulti eseguito entro il 30 giugno 1948.

Art. 5.

La rinnovazione dei marchi registrati internazionalmente ai sensi dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 ha effetto, nel territorio dello Stato, dalla scadenza della normale durata degli stessi, purchè la rinnovazione risulti iscritta nel Registro internazionale entro il 30 giugno 1948.

Art. 6.

Il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e il 30 giugno 1947, è escluso dal computo del tempo entro il quale una invenzione o un modello o disegno industriale devono essere attuati o un marchio deve essere usato nonchè dal computo del tempo entro il quale può essere rifiutato od invalidato un brevetto per marchio d'impresa che costituisca riproduzione o imitazione di altro marchio conosciuto ai sensi della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883.

Tuttavia se i diritti considerati nel precedente comma erano in vigore al 3 settembre 1939, la sospensione dei termini disposta nel comma stesso si estende sino al 30 giugno 1949.

Art. 7.

I terzi che, posteriormente al 3 settembre 1939 e sino alla entrata in vigore del presente decreto abbiano, in buona fede, attuato una invenzione industriale, un modello di utilità o un modello o disegno ornamentale, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato contro il pagamento di un equo corrispettivo.

Art. 8.

Non può opporsi in pregiudizio dei diritti tutelati dal brevetto l'importazione fatta nel periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e il 30 giugno 1947 di cose che formano oggetto di brevetti protetti in Italia, se l'importazione stessa sia avvenuta per fini concernenti la prosecuzione della guerra, per assicurare gli approvvigionamenti ed i servizi essenziali alla vita del Paese, o per alleviare le sofferenze ed i danni derivanti dalla guerra.

Art. 9.

L'acquisto o la reintegrazione dei diritti considerati nel presente decreto, è subordinato al versamento delle tasse prescritte nella misura vigente nel tempo in cui il versamento stesso viene eseguito.

Non sono dovute le sopratasse per il tardivo pagamento delle tasse, salvo che il termine per eseguirlo fosse scaduto al 3 settembre 1939.

Tuttavia le sopratasse già corrisposte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto non sono rimborsabili.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli stranieri a condizione di reciprocità.

Esse non si applicano ai cittadini germanici e giapponesi e non pregiudicano l'osservanza delle clausole che, sulla materia, sono contenute nel Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1947, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — SFORZA — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 189. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 settembre 1947, n. 1032.

Proroga al 30 novembre 1947 del termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, in materia di disciplina delle iniziative industriali, nonchè delle disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, in materia di disciplina industriale, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, e con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575, e 29 giugno 1947, n. 544;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le poste e telecomunicazioni e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, già prorogato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1947.

Art. 2.

E' prorogata altresì al 30 novembre 1947, l'efficacia delle disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modifiche, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, già prorogata con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, e con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575 e 29 giugno 1947, n. 1544.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1947 ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — TUPINI — SEGNI — MERLIN — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 188. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1947.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 833, con cui fu approvato il cambiamento della denominazione della « Associazione nazionale combattenti » eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371, in « Associazione nazionale combattenti e reduci » ed il nuovo statuto dell'ente;

Vista la deliberazione 14 giugno 1947, con la quale il commissario straordinario dell'Associazione in virtù dei poteri conferitigli con decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945 ha provveduto a modificare lo statuto anzidetto;

Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« E' di competenza del Consiglio nazionale, nell'adunanza ordinaria di primavera, l'approvazione del resoconto morale e finanziario dell'esercizio scaduto presentato dal Consiglio direttivo centrale insieme alla relazione dei sindaci e delle eventuali variazioni di categoria durante il corso dell'esercizio ».

L'art. 22 è modificato come appresso:

« Sono di competenza del Consiglio nazionale nell'adunanza ordinaria di autunno: *a*) la nomina del Consiglio direttivo centrale, di un presidente e di tre vice presidenti; *b*) la nomina di un Collegio di sei sindaci effettivi e di tre supplenti. Gli eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili. La votazione per le nomine avverrà per Federazione. Ogni Federazione ha diritto ad un voto fino a mille iscritti e ad un voto in più per ogni mille iscritti o frazioni di mille, oltre il primo migliaio; *c*) l'approvazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per il prossimo esercizio su proposta del Consiglio direttivo centrale e del Collegio dei sindaci ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 121. — FERRARI

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma o nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cottanello (Rieti), San Michele in Teverina (Viterbo) e di Selci Sabina (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Finiti fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti).

Il geom. Plinio Teodori fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Michele in Teverina (Viterbo).

Il sig. Angelo Sabuzzi di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selci Sabina (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Catanzaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Catanzaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Catanzaro per quanto concerne la nomina dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Catanzaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Gigliotti dott. Ottorino, presidente effettivo;
Jofrida dott. Giuseppe, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Lenci prof. Egidio, membro effettivo;
Pelaggi dott. Luigi, membro effettivo;
Rotella dott. Salvatore, membro supplente;
Belliotti dott. Luigi, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:
Lazzaro dott. Francesco, membro effettivo;
Mazzocca dott. Antonino, membro effettivo;
Tucci dott. Antonio, membro supplente;
Moriga dott. Gioacchino, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Martuccelli rag. Silvio, membro effettivo;
Barbato dott. Arturo, membro supplente;

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
De Medici dott. Antonio, membro effettivo;
Sinclitico avv. Nicola, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Guarnieri Gino, membro effettivo;
Viapiana Rodolfo, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Poerio Pasquale, membro effettivo;
Calderazzo avv. Francesco, membro supplente

Roma, addì 13 agosto 1947

Il Ministro: FANFANI

(4171)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visti i propri decreti 3 dicembre 1946 e 1° luglio 1947, con i quali il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente sopradetto fino al 30 giugno 1947 e successivamente riconfermato nella carica fino al 30 settembre 1947;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopradetto commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1947 i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai nella persona del dott. Severino Parascenzo.

Roma, addì 29 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1947.

Divieto alla ditta Colombarini Giuseppe, con sede in Quartiere di Portomaggiore, ad ampliare il proprio stabilimento conserviero.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Colombarini Giuseppe, con sede in Quartiere di Portomaggiore (Ferrara), con la quale ha reso noto che intende ampliare il proprio stabilimento conserviero di Quartiere di Portomaggiore;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Colombarini Giuseppe, con sede in Quartiere di Portomaggiore, è vietato ampliare il proprio stabilimento conserviero sito in detta località.

Roma, addì 29 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.

Organizzazione della « 14ª Mostra della radio » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Società R.I.M.A (Riunione Italiana Mostre Arredamento) con sede in Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 14ª Mostra della radio » a carattere nazionale, che avrà luogo in Milano dal 4 al 13 ottobre 1947.

Roma, addì 1° ottobre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.

Organizzazione della « 20ª Mostra internazionale delle industrie del cuoio » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Società R.I.M.A (Riunione Italiana Mostre Arredamento) con sede in Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 20ª Mostra internazionale delle industrie del cuoio » che avrà luogo in Milano dal 4 al 13 ottobre 1947.

Roma, addì 1° ottobre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di diritto penale, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà giuridica di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 ottobre 1947 - N. 181

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,325
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	78,90
Redimibile 3,50 % 1934	64,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73 —
Id. 5 % 1936	81,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,575
Id. 5 % convertiti 1951	92,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (gruppo B - grado 11°) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 20 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 77, con il quale venne indetto un concorso a tredici posti di ispettore metrico aggiunto in prova grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservati a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, o del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che nel suddetto decreto venne espressa riserva di stabilire, con successivo provvedimento, la data delle prove scritte;

Vista la nota 31 agosto 1947, n. 119026/12106-2-16 - 1/1 - 3 - 1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a tredici posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto col decreto citato nelle premesse, sono fissate per i giorni 1, 2, 3, 4 dicembre 1947, alle ore 9, in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 169. — BRUNA

(4261)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Mortegliano (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Visto che la sig.ra Bierti Elisa, nominata ostetrica condotta del comune di Mortegliano, non ha risposto nel termine fissato, nè ha raggiunto la sede stabilita;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Tomadini Lea è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Bierti Elisa che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Mortegliano;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Tomadini Lea da Tavagnacco e domiciliata a Tavagnacco, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Mortegliano.

Il sindaco di Mortegliano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4140)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Cividale del Friuli (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 10 luglio 1947 della sig.ra Rizzi Maria, nominata ostetrica condotta del comune di Cividale del Friuli, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Marcuzzi Geromina è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Rizzi Maria che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Cividale del Friuli;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Marcuzzi Geromina di Artegna, domiciliata a Torreano, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Cividale del Friuli.

Il sindaco di Cividale del Friuli è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4141)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.